



COMUNE di MONTELONGO

Provincia di Campobasso

86040 Montelongo

tel. 0874/838130

fax 0874/838305

comunemontelongo@virgilio.it

commune.montelongocb@legalmail.it

Prot.:1305

Lì 18.06.2012

Al Comune di

86170 Isernia

86100 Campobasso

86039 Termoli

Alla Regione Molise

Via XXIV Maggio n.130 – 86100 Campobasso

All'Amministrazione Provinciale di

Via Roma n.47 - 86100 Campobasso

All' Istituto Autonomo

Case Popolari

Via Montegrappa n.23 – 86100 Campobasso

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di ERP – Richiesta pubblicazione bando


^^^^^^

Si trasmette, in allegato, il bando di gara in oggetto, con preghiera di provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio di codesto Ente fino alla scadenza.

Si invita a restituire copia con gli estremi di avvenuta pubblicazione.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del servizio
Affari Generale ed Amministrativi





COMUNE DI MONTELONGO

Provincia di Campobasso

Tel 0874/838130

Fax 0874/838305 e-mail comunemontelongo@virgilio.it

www.comune.montelongo.cb.it

[LL.RR.4 Agosto 1998 n. 12 - 12 gennaio 2000 n. 4 - 26 giugno 2001, n. 17 - 6 dicembre 2005, n. 47 - 7 luglio 2006, n. 17 - 5 aprile 2007, n. 9]

BANDO DI CONCORSO

Finalizzato alla formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e degli alloggi a essi assimilati, ai sensi delle leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, e 7 luglio 2006 n. 17 e aprile 2007 n. 9, acquistati, realizzati, recuperati o acquistati dallo Stato, da Enti Pubblici e dagli I. AA. CC. PP. a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione o di Enti pubblici territoriali, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti Pubblici non economico per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, sita nel Comune di Montelongo (CB), disponibili, che si renderanno disponibili o che saranno utilizzati nel periodo di efficacia della graduatoria.

ART. 1 AMBITO TERRITORIALE DI ASSEGNAZIONE.

Il concorso viene indetto per l'ambito territoriale del Comune di Montelongo (CB).

ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente alla Unione Europea.

Sono ammessi i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286, nonché i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'assegnazione di un'alloggio in locazione semplice, nonché i relativi familiari in regola con i soggiorni.

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale o si riferisce al bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori o destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero.

c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978, sia:

- per nuclei familiari composti da una o due persone non inferiore a mq. 45;

- per nuclei familiari composti da tre persone non inferiore a mq. 55;

- per nuclei familiari composti da quattro persone non inferiore a mq. 70;

- per nuclei familiari composti da cinque persone non inferiore a mq. 85;

- per nuclei familiari composti da sei persone ad oltre non inferiore a mq. 95.

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia peggio strutturato del precedente abita entro al risarcimento del danno;

e) assenza di precedenti assegnazioni, il cui alloggio adeguato al proprio nucleo familiare;

f) assenza di rinunce ad un alloggio precedentemente assegnato;

g) l'assenza di diritti di proprietà pubblici da eventi delimitati o di cui stato di concessione sia considerato scadente e privo dei servizi accessori, purché sussistono gli altri requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. n. 12 del 4 Agosto 1998 e successive modifiche, possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in presenza di ordinanza di sgombero e comunque solo per la durata della validità di quest'ultima;

h) reddito annuo complessivo del nucleo familiare entro il limite massimo di € 13.622,90, per un nucleo familiare di due componenti.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi.

Il reddito è da computarsi secondo la modalità di cui all'art. 21 della Legge n. 457 del 1978, come sostituito dall'art. 2 comma 14, del decreto-legge n. 8 del 23 Gennaio 1982, convertito con modifiche, dalla Legge n. 64 del 25 Marzo 1982.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di € 616,46 per ogni componente oltre due fino ad un massimo di € 3.098,74.

La presente disposizione non si applica per i figli a carico, in quanto, per i stessi, analogha riduzione è già prevista dalla norma richiamata, senza limiti numerici.

Non vanno computati i redditi e gli assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme, tra componenti il nucleo familiare diversamente abili.

L'anno fiscale di riferimento che la Commissione, di cui all'art. 9 della L.R. n. 12 del 4 Agosto 1998, prenderanno in considerazione per la determinazione del reddito fiscalmente imponibile o altro nucleo familiare, inteso quale requisito per l'assegnazione degli alloggi è il 2011.

i) Limite minimo vitale di reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare, rapportato al numero dei componenti, non superiore alla terza parte di reddito di cui alle condizioni soggettive pur o a-1 della tabella A allegata della L.R. n. 12/98, e successive modifiche, modificata per i componenti il nucleo familiare medesimo, come di seguito indicato:

- € 1.180,00 per nucleo di 1 componente
- € 2.000,00 per nucleo di 2 componenti
- € 3.000,00 per nucleo di 3 componenti
- € 4.000,00 per nucleo di 4 componenti
- € 5.000,00 per nucleo di 5 componenti
- € 6.000,00 per nucleo con più di 5 componenti

Il limite minimo vitale di cui sopra non costituisce motivo di esclusione di partecipazione al bando di concorso, purché il richiedente dimostri i mezzi di sostentamento del proprio nucleo familiare. La Commissione compiere alla formazione della graduatoria gli adempimenti informativi ed equitativi previsti dal Ufficio comunale di residenza e presso qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale.

l) non aver ceduto in tutto o in parte, o cedere che nei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dalla persona singola, dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, degli affetti con loro conviventi e dai minori in affido.

Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado.

Le persone non legate tra vincoli di parentela o affinità, ancorché conviventi, sono incluse nel nucleo solo qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia instaurata da almeno due anni alla data del bando di concorso.

Possono partecipare al bando di concorso gli appartenenti alle forze del ordine, alle forze armate, al corpo degli agenti di custodia, al corpo dei vigili del fuoco e al corpo forestale dello Stato che risiedono nella Provincia del Comune di cui si riferisce il bando e prestino servizio in ambito regionale. Per quest'ultimi saranno riservate una aliquota del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge Regionale 5 aprile 2007, n. 8.

ART. 3 TERME PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o per posta con lettera raccomandata A.R. alla Sede Municipale del Comune di Montelongo, Via Roma n. 60, CAP 16040, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni.

Le domande presentate dopo la scadenza saranno escluse dal concorso.

Per le domande non con raccomandata A.R. farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. Non potrà essere presentata più di una domanda per nucleo familiare, o se contraria sarà presa in considerazione quella più favorevole dal punto di vista del punteggio per la formazione della graduatoria.

ART. 4 CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di partecipazione devono essere redatte su appositi moduli per i dipendenti del Comune, in distribuzione presso Ufficio Affari Generali ed Amministrativi nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, ore 8.30 alle 13.00 e sul sito internet del Comune www.comune.montelongo.cb.it.

I concorrenti deve distinguere nella domanda:

A) La cittadinanza nonché la residenza anagrafica ed il luogo in cui presta l'attività lavorativa;

B) La composizione del nucleo familiare composta dei caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;

C) Il reddito complessivo del nucleo familiare;

D) Le abitazioni e le condizioni dell'alloggio occupato;

E) Il luogo in cui dovrebbe essere in viale eventuali comunicazioni relative al concorso;

F) Ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio e della formazione della graduatoria;

G) La conoscenza delle norme contenute nel bando di concorso e nelle leggi regionali 04/08/98 n. 12 e successive modifiche, e 07/07/06 n. 17.

Il concorrente dovrà dichiarare, nei moduli previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, che sussistono in suo favore e degli altri componenti il proprio nucleo familiare i requisiti di cui all'art. 21 c), d), e), f) e) del punto 2 del presente bando di concorso. Il concorrente dovrà dichiarare altresì, con le medesime modalità, che non è usufrutto nell'anno precedente il bando concorso e che non usufruisce di contributi per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche.

ART. 5 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.

Il concorrente deve allegare alla domanda tutta la documentazione atta a dimostrare i requisiti di partecipazione, nonché le condizioni oggettive, soggettive e aggiuntive di cui alla tabella "A" allegata e la L.R. n. 12/98 e successive modifiche e all'art. 23, n. 1° comma, della L.R. n. 17/2006, in base alle quali saranno attribuiti i punteggi.

Gli emigrati all'estero devono allegare alla domanda idonea documentazione, o che non è dimostrata la condizione di emigrante e l'impegno a rientrare definitivamente in Patria entro 180 giorni dell'assegnazione.

ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12 del 04/08/98 e successive modifiche, all'istruttoria delle domande pervenuta pervenuta pervenuta l'Ufficio competente del Comune che attribuisce provvisoriamente il punteggio prima della trasmissione della documentazione alla competente Commissione.

Le domande istruite, con la relativa documentazione allegata, sono trasmesse alla Commissione per la formazione della graduatoria entro 30 gg dalla scadenza dei termini fissati nel bando per la presentazione delle istanze.

Ove sia necessaria la necessità, la Commissione di cui all'art. 9 della L.R. n. 12/98 e successive modifiche, potrà richiedere eventuale documentazione integrativa.

La Commissione può iniziare l'esame delle pratiche trasmesse dal Comune anche prima della scadenza dei termini indicati al precedente punto 3.

ART. 7 PUNTEGGI E SELEZIONE DELLE DOMANDE.

La graduatoria sarà formata sulla base del punteggio attribuito in dipendenza delle condizioni soggettive, oggettive ed aggiuntive del concorrente ed del suo nucleo familiare.

La selezione delle domande comporta l'attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dalla TABELLA "A" allegata al presente bando.

Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai punti a-2), a-3) a-7) della TABELLA "A" allegata alla L.R. n. 12 del 04/08/98 e successive modifiche, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di alloggio di servizio minima non inferiore a mq. 45 e non superiore a mq. 90, che saranno ripartiti fra le categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 50% degli alloggi minimi realizzati.

La quota speciale sarà seguita per i nuclei familiari con presenza di diversamente abili di cui all'intero a-4) della TABELLA "A" allegata alla L.R. n. 12/98 e successive modifiche, ai fini della destinazione prioritaria degli alloggi conosciuti al piano terreno, nonché degli alloggi inseriti in edifici realizzati con l'abbattimento della barriera architettonica.

Eventuali alloggi non assegnati alle categorie speciali di cui erano destinati saranno assegnati secondo la graduatoria generale.

ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE.

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato ai sensi del Regolamento regionale n. 5 del 10 ottobre 2006 e dell'art. 20 della L.R. n. 3 del 22 gennaio 2010.

ART. 9 NORME DI RIFERIMENTO.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso si fa riferimento alla L.R. n. 12 del 4 Agosto 98 e successive modifiche, L.R. n. 17 del 7 luglio 2006 e L.R. n. 9 del 5 aprile 2007.

TABELLA "A"

A. CONDIZIONI SOGGETTIVE

A-1) Reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge n. 457/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

- non superiore a € 1.315,50 annui per persona, PUNTI 1,5
- non superiore a € 1.974,74 annui per persona, PUNTI 1,1
- non superiore a € 2.632,96 annui per persona, PUNTI 0,5

A-2) richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, con minori a carico, punti 1.

A-3) famiglie con anzianità di formazione non superiore a un anno alla data della domanda, punti 1.

A-4) presenza di diversamente abili nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti, al fine dell'attribuzione del punteggio si considera diversamente abile il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3) punti 1, se il diversamente abile è il sostituto della situazione di famiglia il punteggio è raddoppiato.

A-5) nuclei familiari che rientrano in Italia dall'estero per stabilire la loro residenza nel Comune (emigrati, profughi), punti 1.

A-6) composizione del nucleo familiare 0,5 punti per ogni componente.

A-7) nucleo familiare composto da un solo adulto, per ogni minore a carico punti 1 (stato minorile o vedovo, separazione legale o almeno due anni, genitori nullo o colato).

B. CONDIZIONI OGGETTIVE.

B-1) Situazione di grave disagio abitativo accertato da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando di concorso.

B-1.1) abitazione in alloggio procurato a titolo gratuito dall'assistenza pubblica, punti 3.

B-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, coabitazione con parenti punti 1, coabitazione con estranei, punti 3.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b-1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

B-2) Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando.

B-2.1) abitazione in alloggio sovraffollato

- da due a tre persone a vano utile, punti 1,

- da quattro a cinque persone a vano utile, punti 3,

- più di cinque persone a vano utile, punti 4.

Per vano utile si intende ogni locale, con esclusione dei servizi igienici, che abbia una superficie netta non inferiore a mq. 9.

B-3) abitazione in alloggio privo di servizi igienici propri regolamentari come da D.M. 5 Luglio 1974 del Ministero della Sanità e successa modifica e della Legge 4 Agosto 1998 n. 12 e successive modifiche, con esclusione dei servizi, punti non superiori a 2 se manca del tutto il servizio o se mancano tre elementi essenziali, punti non superiore a 1 se mancano meno di 3 elementi essenziali.

Le condizioni dei precedenti punti b-1.1) e b-3) non sono fra loro cumulabili, sono invece cumulabili i punti b-1.2) e b-2.1).

b-4) richiedenti che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, che abbia ancora efficacia esecutiva qualunque sia il momento in cui è stato adottato, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, o

alloggio di sgombero, nonché di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, punti 3.

Non sarà ritenuta inadempienza contrattuale la morosità del pagamento del canone dovuto a grave disagio economico documentato e attestato dalla autorità comunale competente nelle forme dovute previo accertamento diretto.

B-5) richiedenti l'alloggio di edilizia residenziale pubblica che occupino un'abitazione impropria da almeno un anno con abitazione dell'ufficio comunale e dell'autorità sanitaria competente, punti 1 (per abitazione impropria si intende qualunque costruzione non in regola con le norme sull'edilizia con provvisoria abitazione e comunque prive di abitabilità e agibilità).

C. CONDIZIONI AGGIUNTIVE.

C-1) Richiedenti in condizioni di pendolarità comportanti un viaggio con mezzo di trasporto pubblico, non inferiore a km 1500, punti 1.

C-2) Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone di locazione, non sul reddito imponibile annuo complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare, in presenza comunque di un reddito sufficiente a coprire il canone, determinatosi secondo i criteri della Legge 5 Agosto 1978, n. 457 e successive sostituzioni e modifiche.

- in misura dal 25% al 35%, punti 1,
- oltre il 35%, punti 2.

Il punteggio non va attribuito qualora il richiedente abbia usufruito nell'anno precedente quello del bando di concorso della concessione, di un contributo per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431 del 9 Dicembre 1998, e successive modificazioni.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Sabatino Luigi

presso l'Ufficio Affari Generali ed Amministrativi di Montelongo (tel. 0874 838130 fax 0874 838305)

Data di pubblicazione:

10 GIU 2012

